

VALENTINO E GIUSEPPE CHIOCCHETTI

LA COMPONENTE ARIMANNICA DELLA COMUNITA' GENERALE DI FIEMME

1. IL PATTO GEBARDINO

Gli storici trentini sostengono comunemente che i Patti gebardini sono i documenti di fondazione della Comunità Generale di Fiemme.

Questo studio intende dimostrare che una simile tesi non corrisponde a verità.

A parte l'assurdo storico che il vescovo-conte di Trento Gebardo, preteso cancelliere dell'Impero, avesse creato nel 1111 una Comunità con amplissime autonomie sui monti che fiancheggiano la via imperiale dell'Adige, proprio mentre era in atto l'offensiva dei Comuni italiani contro l'Impero (già da ottant'anni le future città comunali del Settrione avevano incominciato a distruggere i palazzi regi), a parte questo assurdo storico (sarebbe come dire che il Feudalesimo fonda il Comune), basta leggere attentamente il primo Patto gebardino per capire che la Comunità di Fiemme esisteva prima. Eccone le ragioni:

1) Anzitutto i patti si fanno con chi esiste e non con chi non esiste ancora, poi si fanno fra liberi ed uguali e non con i propri infeudati: *fecit pactum et compositionem*...

2) Gli uomini di Fiemme sono chiamati *Comunitas et plebs*: *Si tota Comunitas Flemi violentiam faceret*... Il preteso Caposignore si tutelava anche contro un'eventuale insurrezione.

3) Questa Comunità ha confini ben delineati: *a clusa Trodenae usque ad pontem de la Costa*.

4) I quattro delegati di Fiemme agiscono *pro se et pro omnibus hominibus habitantibus in Valle et plebe Flemi* e si tratta quasi certamente dei rappresentanti dei quattro quartieri in cui fu sempre divisa la Comunità.

5) Il patto e l'accomodamento avvengono a condizione che i Fiammazzi paghino al Vescovo-conte ventiquattro arimannie e che il Vescovo mandi, due volte all'anno, per i Placiti di maggio e di San Martino, il gastaldione a rendere giustizia. Ma egli deve rendere giustizia *cum consilio iuratorum de Fleme*. L'Istituto dei giurati presuppone una precedente giurisdizione valliva autonoma e dalla storia di Fiemme si vedrà quanto la valle dovrà lottare per portare avanti questo Istituto fino al 1807. Nel documento la frase *cum consilio iuratorum* è ripetuta per ben tre volte e l'istrumento termina con le parole: *sententiae vero quae dantur, debent dari cum consilio iuratorum*.

Se i Fiammazzi non fossero stati una Comunità preesistente, non ci sarebbe stata alcuna ragione di inserire in un patto questo Istituto in contrasto con lo spirito del Feudalesimo e altrove ormai in disuso. Questi giurati con compiti giudiziari sono presenti anche nelle valli confinanti di Fassa (Ghetta: 1974, pag. 232) e Primiero (Statuti: 1367, IV-2).

Premesso, dunque, che la Comunità di Fiemme esisteva prima dei Patti gebardini, questi non possono rappresentare altro che le redini imposte ad una Comunità autonoma nel momento in cui in Italia la barca dell'Impero faceva acqua. Infatti, quasi contemporaneamente (1133) Lotario II imponeva al Comun Comunale Lagarino un conte di Castelbarco (Schneller: 1900, pag. 96), alla Comunità Giudicariense un conte di Lodrone (Annales Hildesheimenses: 1707, pag. 741) e, press'a poco, in quella stessa epoca veniva insediato un conte d'Arco nel castello proprietà di quella Comunità (Codex Wangianus: n. 59, pag. 131). Si consegnavano in mani fidate tutte le strade che portavano nella pianura italiana.

Esaminiamo ora i Patti gebardini. Il primo è veramente un Patto e un Compromesso, stretto il venerdì 14 luglio 1110, indizione IV, a Bolzano, in casa Federici, tra il Vescovo conte di Trento Gebardo, assistito dal conte Adalpreto, suo avvocato, da una parte, e da quattro Fiammazzi dall'altra, alla presenza di diciotto testimoni nominativamente indicati. Il Patto prevede che la Comunità paghi ogni anno ventiquattro arimannie col relativo foraggio per i cavalli e che il Vescovo conte mandi due volte all'anno, per i Placiti di maggio e di San Martino, il gastaldione per rendere giustizia. Fissa, inoltre, un breve codice criminale sulla base del guidrigildo.

Il secondo Patto è invece un'investitura e dovrebbe essere stato redatto a Bolzano nella stessa casa Federici, il giorno di giovedì 13 luglio 1112, indizione VI, presenti lo stesso Vescovo, lo stesso suo avvocato, gli stessi quattro Fiammazzi, alla presenza degli stessi diciotto testimoni nominativamente indicati.

Questo secondo documento non aggiunge nulla di essenziale a quanto già specificato nel primo: solo spiega che, pagate le ventiquattro arimannie, i Fiammazzi saranno esenti da tasse e gabelle per tutto il vescovado e il ducato e il Vescovo si obbliga di pagare 1000 lire di buona moneta veronese, se mancherà agli impegni assunti. Questa specie di multa è unilaterale: viene pagata solamente dal Vescovo, mentre nei patti conclusi con le altre Comunità montane o coi feudatari la pena è sempre prevista bilateralmente, sia da parte delle Comunità o del contraente che del Vescovo; Ledro: 200 lire veronesi reciproche (C.W. 1159, n. 5, pag. 24), Rendena: 100 marche reciproche (C.W. 1212, n. 111, pag. 254-258), Madruzzo: 200 lire reciproche (C.W. 1661, n. 7, pag. 28-29), ecc.

Perché mai tanta generosità con i Fiammazzi?

Forse per far digerire loro l'«investitura», che non poteva esistere, perché essi possedevano ormai la valle e le loro montagne da secoli?

I documenti originali dei Patti gebardini non esistono più.

Il Sartori Montecroce (1891, pag. 2) dichiara che ai suoi tempi si conoscevano ancora due copie, autenticate all'epoca del Vescovo Enrico III di Metz, una delle quali, su dichiarazione valida del dott. von Voltelini, era nell'Archivio di Corte e di Stato di Vienna (anche Dominez: 1897, pag. 4 e 118) e la seconda nell'Archivio della Comunità di Fiemme.

Queste due copie (tutte due del solo II Patto, quello del 1112, per intenderci) esistono ancora: una si trova all'Archivio di Stato di Trento (ritornata dall'Archivio di Corte e di Stato di Vienna dopo la nostra unione all'Italia) e porta la data del 4 gennaio 1318. È autenticata da ben otto notai ed ha in calce la formola con la quale il Vescovo Enrico III, il giorno 9 marzo 1317, riconfermò i Patti gebardini (Delvai: 1903, pag. 73).

L'altra copia autenticata, quella della Comunità Generale di Fiemme, riporta anch'essa il solo II Patto ed è copia fedele della precedente. È datata il 24 giugno 1322. In principio vi è trascritta la formola con cui lo stesso Vescovo Enrico III permette che venga fatta copia notarile dei documenti, sia di quelli presentati dal Vescovo, sia di quelli della Comunità di Fiemme che i delegati dichiarano di aver portato con sé.

Questa copia della Comunità è autenticata da sei dei notai che avevano autenticato la copia ora nell'Archivio di Stato di Trento e a redigerlo, invece del notaio Francesco dello strumento precedente, c'è un notaio Giovanni del conte Palatino d'Alchat. Comunque, anche questa copia porta il segno del tabellionato di ben sette notai (tav. I).

Abbiamo trovato ben poche volte documenti con tante autenticazioni!

Questa copia autentica, fatta o datata il 4 gennaio 1318, fu portata

in Fiemme nel 1322, quando il Vescovo aveva deciso con grande opposizione dei Fiammazzi, di inviare in valle un giudice permanente, il Vicario, al posto del gastaldione che veniva lassù due sole volte all'anno, per i Placiti.

Del primo Patto invece non esistono più né gli originali, né le copie autentiche fatte certamente all'epoca del Vescovo Enrico. Forse sono finite nell'Archivio privato del prof. Sartori Montecroce, forse nelle mani di qualche avvocato assunto dalla Comunità nelle varie cause che dovette sostenere dalla fine del 1700 all'ultima causa per la Riforma degli Usi Civici.

Fatto sta che non siamo riusciti a trovarne.

Di questo primo Patto sono giunte a noi due edizioni diverse: quella tramandata a stampa dal Bonelli (1761: II, 376-377) e quella pubblicata dal Pilati nelle *Eccezioni di Fiemme* (1784: 93-96), ricavata dalle copie esistenti allora nell'Archivio della Comunità Generale di Fiemme.

Il Bonelli dice di aver rilevato il suo testo dall'autentica fatta sotto il Vescovo Enrico III nel 1322 (che non abbiamo trovato) e altresì sotto il Vescovo Nicolò (Arch. Princ. Vescov. Sezione latina, capsula XII, n. II).

Nell'edizione del Bonelli, derivata dalla copia che avrebbe dovuto far testo nell'Archivio del Castello del Buon Consiglio, il Vescovo Gebardo non ha l'appellativo di Cancelliere dell'Imperatore, mentre lo si vede nelle edizioni che hanno origine dalle copie portate in Fiemme nel 1322, dopo il confronto dei relativi istrumenti, che fanno testo nell'Archivio della Comunità Generale.

Ugualmente nell'edizione del Bonelli non c'è il comma: *... si tota Comunitas Flemmi violentiam faceret...*, mentre questo inciso c'è nelle edizioni di Fiemme e potrebbe richiamarci al periodo in cui i Fiammazzi fecero vivace contestazione all'invio in Fiemme del giudice permanente: il Vicario.

Sembra di trovarci di fronte a due tradizioni notarili diverse: quella dell'Archivio del Castello di Trento e quella dell'Archivio della Comunità, che trae origine dalle copie autenticate nel 1322 dal notaio Giovanni.

I Patti gebardini hanno avuto finora varie edizioni: il II Patto fu pubblicato nel 1720 dall'Ughelli (Episc. Triden. pag. 595), desunto da una copia del notaio Giovannelli di Tesero; tutti due i Patti furono pubblicati dal Bonelli nel 1761 (II, 376-381), copiati dai relativi istrumenti presenti nell'Archivio di Trento; furono poi ripubblicati tutti due nelle *Eccezioni di Fiemme* (1784, pag. 93-100) sulla base dei documenti della Comunità; infine dal Delvai (1903, pag. 195-197) e dall'Huter (1937, pag. 63-65). Il Delvai ha copiato tutti due i Patti dalle notarili esistenti nell'Archivio

della Comunità; l'Huter dice di aver copiato il primo Patto dall'Archivio della Comunità e il II dall'Archivio di Stato di Trento.

Finalmente nel 1973 lo Zieger ha pubblicato i Patti come tradotti nel Quadernollo della Comunità (1973, pag. 18-20) con questa novità: che egli ha fatto precedere il II Patto al I, come ad una prima indagine critica comporterebbero le date.

Noi pubblichiamo qui tutti due i Patti con le divergenze, esistenti tra l'uno e l'altro e tra questi e l'edizione del Bonelli, trascritte le prime in tondo, le seconde in maiuscolo, per rendere immediata e più facile ai lettori la comprensione della distanza cronologica che separa i due documenti: il Primo dal Secondo e le due edizioni del Primo tra di loro.

Questo perché i lettori possano sincerarsi dell'attendibilità della nostra critica.

Noi seguiamo l'edizione delle Eccezioni di Fiemme, meno favorevole alla nostra tesi, che è la seguente: il II Patto gebardino è apocrifo, preparato dalla Cancelleria del Vescovo Enrico III nel periodo in cui egli rivendicava contro il Conte del Tirolo la Valle e nel periodo in cui i Fiammazzi si opponevano all'invio in Valle del Vicario.

I PATTO

Dum in Dei nomine die veneris quod est XIV. Julij Indict. IV. in Villa Bautani in casa habitationis Federici in presentia bonorum hominum nomina hic subtus leguntur. Hi sunt Egini et Otto de Grenuba et Rodegerio et Roberto et Henrico preposito et altero Henrico et Ottone et Federico et Henrado et Rodulfo et Diathemaro et Raynero et Lanzo et Hotescalco et Warnero et Wariento et Gumpo et Odogar de Largiensis et reliqui plures testes rogati.

Ibique in eorum presentia Dompnus Gebardus Dei Gratia gloriosissimus Tridentine Sedis Episcopus ET COMES IPSIUS EPISCOPATUS ET CANCELARIUS DOMINI ENRICI IMPERATORIS et una cum Adelpreto Comite Advocatore suo fecit Pactum et Compositionem cum Bruno de Cadrubio et Martino de Avarena et Gasperto de Cavalese et Mentio de Tesido Vallis Flemi pro se, et pro omnibus hominibus habitantibus in Valle, et Plebe Flemi. Quod dicti Homines Flemi a Clusa Trodene usque ad pontem de la Costa debent solvere ipsi Domino Episcopo vel suis Gastaldionibus omni anno viginti et quattuor Arimanas cum suis fodris et alios suos redditus quos habet in Flemo. Et illas Arimanas

cum sui fodris solvere debent tam Clerici quam Lajci et Famuli et de Macinata in dicta terra Flemi et intra dictos confines habitantes. Et debet dictus Dominus Episcopus et Successores sui omni anno bis in anno mittere unum Gastaldionem in dicta terra qui ibi faciat omnibus postulantibus cum consilio Iuratorum Fleme plenarie rationem, videlicet ad Sanctum Martinum et de mense Madii.

De Bannis sic debet esse, quia ille de quo conqueritur de debito debet solvere Gastaldioni viginti solidos Veronenses. Ille vero qui condemnatur vel per Iuratos accusatur de violentia facta alicui debet solvere bannum Gastaldioni tres libras Veronenses. Similiter qui accusatur vel condemnatur aliquid sprussisse verberasse, alapam dedisse vel aliquo modo percussisse vel scapilasse unde sanguis non exivit, similiter solvat bannum Gastaldioni tres libras Veronenses. Ille vero qui aliquem interficeret vel vulneraret cum cultello, lancea spata, sagitta, seu cum aliquo ferro, vel lapide, seu mazza, unde sanguis exiret, hoc debet esse bannum ad voluntatem Domini Episcopi et sui Gastaldionis. Sed tamen debet se regere per consilium Iuratorum. Si qua vero Villa Flemi violentiam faceret alicui persone vel personis debet solvere bannum si sanguis non exivit triginta libras Veronenses, et si sanguis exiret debet esse ad voluntatem Domini Episcopi et eius Gastaldionis. SI VERO TOTA COMUNITAS FLEMI VIOLENTIAM FACERET ALICUI, UNDE SANGUIS NON EXIVIT, DEBET SOLVERE BANNUM DOMINO EPISCOPO ET EIUS GASTALDIONI CENTUM LIBRAS VERONENSES, ET SI SANGUIS EXIRET DEBET ESSE AD VOLUNTATEM DOMINI EPISCOPI ET EIUS GASTALDIONIS.

Sententiae vero, quae dantur debent dari cum Consilio Iuratorum.

Signa M.M.M. manibus Egini et Ottonis de Grenuba et Rodgerii et Roperti et Henrici prepositi et alterius Henrici et Ottonis et Federici et Enradi et Thiatemari et Raynerii et Lanzi et Otschalchi et Warnerii et Warienti et Odorici generaliter omnes testes. Signum M. manu superscripti Comitis Adelpreti Advocatoris huius Episcopi, qui etiam confirmavit, ut supra legitur.

Factum est hoc ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo decimo, Indictione quarta.

L.S. Ego Gans Notarius Sacri Palatii per jussionem dicti Domini Episcopi et eius Advocatoris Comitis Adelpreti hunc brevem recordationis scripsi e complevi.

II PATTO

Dum in Dei Domine die Jovis quod est tertio decimo a die Calendis Julii Indictione sexta in Villa Balzani in Casa habitationis Federici in presentia bonorum hominum nomina hic subtus leguntur. Hi sunt Egini et Oto de Grenuba et Rodegero et Roperto et Henrico preposito et altero Henrico et Oto et Federico et Enradus et Rudulfus et Diatmarus et Rainero et Lanzo et Odescalco et Warnero et Wariento et Gompo et Odorico genr. de Largensis et reliqui plures.

Ibique in eorum presentia fecit Dominus Gebardus gloriosissimus Tridentine Sedis Episcopus et Comes ipsius Episcopatus et Cancellarius Domini Henrici Imperatoris una cum Alpreto Comite Advocatore suo traslationem, quod est finis, per lignum quod in suis manibus tenebat in manibus Bruni de Cadrubio et Martini de Varena et Gaspti de Cavalese et Menzi et ipsi receperunt dictum finem pro se et omnibus Vicinis qui habitant in Plebe Flemi tam Clericis quam Laicis et de omnibus liberis et de Macinata et famulis et eos penitus absolvit de omni colta et Dacio et de omni scufio et de omni forza et de omni muta per totum Episcopatum Tridenti, et Ducatum pro eo quod dicti homines de Plano Flemi a Clusa Trodene usque ad Pontem de la Costa tam Clerici quam Layci famuli atque Macinate dant et solvunt et solvere debent dicto Domino Episcopo et suis Successoribus omni anno XXIV. Romanias cum suis fodris et placitis cum aliis rationibus eiusdem Episcopi et aliud superpositum eis facere non debet nisi facere rationem pro eo Domino Episcopo. Et tunc predictus Gebardus venerabilis Episcopus et Comes et Cancellarius promisit et obligavit se cum Advocatore suo et sui Successores de hinc usque in perpetuum. Et sui missi adversus predictos homines et sui haeredes nullam intemtionem aut virtutem facere voluerint de predictis ad vos predictos homines Laicos et Clericos famulos de Macinata ad predictam Plebem de Fleme pertinentes in perpetuum competentes poenam attentam denariorum bonorum Veronensium libras mille et omni tempore taciti permaneant et ipsam finem una cum Advocatore suo Alpreto semper firmam habere promisit et convenit. Factum est hoc anno ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo duodecimo Indictione VI signum M.M.M. Manibus Egini et Oto de Grenuba et Rodegerius et Ropertus et Henricus Prepositus et alter Henricus et Oto et Federicus et Enradus et Diatmarus et Raynero et Lanzo et Adeschalco. Warnero et Wariento et Gompo et Odericho Omnes testes. Signum M. manu suprascripti Adalpreti Comititis et Advocatoris ipsius Episcopi, qui hanc cartam fecit ut supra.

L.S. Ego Gans Notarius Sacri Palatii per jussionem dicti Domini Episcopi Gebardi hunc brevem recordationis scripsi et complevi.

L.S. Ego Nicolaus Sacri Palatii Notarius authenticum huius exempli vidi et legi et ut in eo continebatur ita in isto legitur exemplo nihil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam preter punctum literam silabam virgulam bona fide exemplavi meoque signo et nomine corroboravi.

L.S. Ego Pelegrinus Domini Federici Romanorum Imperatoris Notarius authenticum huius exempli vidi et legi, et in eo continebatur ut in isto legitur exemplo nihil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam preter literam vel silabam vel virgulam plus vel minus script. bona fide sine fraude meum signum apposui, et me subscripsi.

L.S. Ego Iacobus de Tayo Notarius Domini Federici quondam Imperatoris Romanorum hautenticum huius exempli vidi et legi et ut in eo continebatur ita et in isto legitur exemplo nihil additum vel diminutum quod mutet sensum vel sententiam praeter punctum vel syllabam vel virgulam meumque signum apposui et me subscripsi et demum exemplum fideliter vidi et legi.

L.S. Ego Arnoldus Notarius Domini Federici Romanorum Imperatoris authenticum huius exempli vidi et legi, et ut in eo continebatur ita et in isto legitur exemplo, me subscripsi, et meum signum apposui.

L.S. Ego Oto Sacri Palatii Notarius authenticum huius exempli vidi et legi, et sicut in eo continebatur sic etiam in isto legitur exemplo, nihil additum vel diminutum, quod sensum mutet vel sententiam signum meum apposui et subscripsi.

L.S. Ego Iobannes Notarius Comitis Palatini de Alchat autentica horum suprascriptorum exemplorum et praemissarum scripturarum et iurium autentica suprascripti tenoris vidi et perlegi et ut in eis invenitur ita cum die et consule et omnibus contentis in eis de licentia et auctoritate Venerabilis in Christo Patris et Domini Domini Fratris Henrici Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopi Tridentini mihi data et concessa fideliter exemplavi et una etiam cum Ser. Martino Notario filio quondam Bonomi de Tridento perlegi bona fide exemplavi nihil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam nisi forte punctum litteram, syllabam vel virgulam magis vel minus aptam sine fraude scripsi, meumque signum apposui consuetum.

Segue poi l'autenticazione da parte di Francesco Antonio Rizzoli, cancelliere della Comunità nel 1784.

L'ultima autenticazione del Notaio Giovanni differisce un poco da quella della pergamena originale, che pubblichiamo a parte, in quanto in questa viene dichiarata la partecipazione alla lettura e all'autenticazione del Notaio Martino Bonomi da Trento, dichiarazione che nel documento ori-

ginale non appare. Forse alla Comunità esisteva allora un'altra copia autentica fatta dallo stesso notaio Giovanni.

Le date dei due documenti sono, per il primo, venerdì 14 luglio 1110, indizione IV; per il secondo, giovedì 13 luglio 1112, indizione VI.

Già il Bonelli (1761, II, pag. 376-379), il Vanzetta (1821 (?), n. 15), il Sartori Montecroce (1891, pag. 3), il Delvai (1903, pag. 33) avevano notato, chi in modo più, chi in modo meno approfondito, che qualcosa non quadrava nella datazione dei due Patti, ma attribuivano le incongruenze ad errori o a distrazioni dei notai, affermando, chi più chi meno decisamente, che i Patti potrebbero essere stati sanciti tutti due nello stesso anno, 1111, in due giorni consecutivi.

Seguendo la traccia degli storici di Fiemme sopraccitati, tentiamo di sintetizzare i vari punti di vista e fare il punto della questione.

Non è assolutamente possibile che i due documenti siano stati redatti a due anni di distanza uno dall'altro, come sembrerebbe dalle date originali, e ciò per le seguenti ragioni:

1) Perché non è umanamente possibile che, a due anni di distanza, si siano trovati presenti a Bolzano, nella stessa Casa Federici, le stesse ventiquattro persone, alcune delle quali forestiere.

2) Perché le consuetudini antichissime della Comunità di Fiemme prevedono il rinnovo annuale delle cariche comunitarie, per cui i Rappresentanti dei quattro Quartieri non potevano essere gli stessi a due anni di distanza.

3) Perché, se i Patti fossero stati firmati in due anni diversi, cioè nel 1110 e nel 1112, il notaio che ha redatto quegli istrumenti sarebbe stato distrattissimo in quanto otto elementi (su dieci) delle date dei due anni sono sbagliate. Infatti, il 1110 non ha l'indizione IV, ma la III, e il 14 luglio non poteva cadere in quell'anno di venerdì; così il 1112 non ha l'indizione VI, ma la V e il 13 luglio non poteva cadere di giovedì (Noret: *Calendario perpetuo* in *Enciclop. Larousse*: III, 33).

Vedremo in seguito che quel notaio non era distrattissimo, ma attentissimo.

Persuasi, dunque, dalle ragioni dette sopra, che i due Patti non possono essere stati firmati a due anni di distanza l'uno dall'altro (cosa, del resto, ormai di dominio comune), vediamo ora quanto sia valida l'ipotesi dei nostri storici che vogliono i due Patti conclusi tutti due nello stesso anno, cioè nel 1111, in due giorni consecutivi.

Per quanto si riferisce alle date l'ipotesi potrebbe andare benissimo. Infatti, sempre con il *Calendario perpetuo del Noret* alla mano, si può vedere che ben sette dei dieci elementi di data segnati nei due documenti

s'attagliano al 1111: quell'anno ha l'indizione IV e in esso il 13 luglio cadeva di giovedì e il 14 di venerdì.

In base a questa ipotesi, il Vescovo Gebardo, il suo avvocato conte Adalpreto, i quattro Fiammazzi rappresentanti della Comunità e i diciotto testimoni, dopo aver firmato il giorno 13 un primo Patto (*l'investitura*), si sarebbero fermati a Bolzano la notte, per concludere il giorno seguente 14 luglio, il II Patto (*l'accordo*).

Per quanto si riferisce all'apparato notarile (formule, contraenti, testimoni ecc.) uno dei Patti è copiato dall'altro.

Esaminiamo a questo punto la struttura linguistica dei due Patti e vediamo perché non è possibile che essi siano stati redatti tutti due ad un solo giorno di distanza.

Appaiono nel testo del I Patto (quello datato 1110) toponimi, nomi di istituti e di persone, che si presentano nella grafia molto variati nel II Patto (quello del 1112), variazioni che possono essere spiegate solamente col passaggio di qualche secolo:

1) Nel primo documento abbiamo *BAUTANI* (locativo del prediale romano *Baudianum*) e nel secondo abbiamo *BALZANI*. Questa è forma recenziore. I Ladini, che conservano forme più antiche, chiamano Bolzano *Buzan*, dove l'*u* sta per l'italiano *al*. Essi dicono *utezza* per *altezza*, *utare* per *altare*.

2) Nel primo documento si ha *AVARENA* (il paese degli Avari), mentre nel secondo si legge *VARENA*, toponimo che appare dopo il 1200.

3) Nel primo si nominano le *ARIMANNIE*, nel secondo le *ROMANIE*, che è la trasformazione più recente di *arimannie* sulla bocca del popolo.

4) Nel primo i Fiammazzi sono chiamati *HABITANTES*, nel secondo *VICINI*, termine in uso comune da noi dopo il secolo XIII.

5) Perfino i nomi propri di persona subiscono variazioni nella grafia, variazioni parallele allo sviluppo, all'evoluzione e, direi, all'italianizzazione di certi nomi: tra i testimoni, quasi tutti tedeschi, appaiono *Tiathemarus*, *Hotschalcus*, *Gumpus*, *Rodgerius* che nel secondo documento diventano, rispettivamente *Diatmarus*, *Odescalcus*, *Gompus* e *Rodegerio*.

6) Nel primo è nominato per ben nove volte il *Gastaldione*, che dal 1111 in poi rappresenta il Vescovo in Fiemme per rendere giustizia nei due Placiti; nel secondo Patto il *Gastaldione* non è nemmeno nominato e tutte le contribuzioni che i Fiammazzi dovevano pagare al *Gastaldione* in base alle disposizioni del primo Patto, devono essere pagate al Vescovo o ai suoi *successori*.

Il *Gastaldione* è nominato invece in quella specie di appendice che

appare nel secondo documento: si tratta della formola con cui il Vescovo Enrico III, nel 1117, aveva approvato i Patti gebardini (tav. II).

Questa formola, aggiunta così al Patto, è il vero *TESTIMONE* della falsificazione. In quel contesto la parola «*Gastaldione*» è messa lì soltanto per dire che il Vescovo può mandare in Fiemme, invece del Gastaldione due volte all'anno, come avrebbe voluto il primo Patto, un ufficiale o un giudice quando vorrà e quante volte vorrà.

7) Analogamente, a quanto avvenuto per il Gastaldione, sono trattati i *Placiti*: mentre nel primo documento sono nominati i placiti di maggio e di San Martino come due solennità giuridiche, nel secondo, indice di tempi mutati, i placiti vengono nominati solamente come un tributo, aggiunto alle arimannie, ai loro fodri e agli altri diritti del Vescovo: *solvent et solve debent dicto Domino Episcopo et suis Successoribus omni anno XXIV Romanias cum suis fodris et placitis cum aliis rationibus eiusdem Episcopi*.

Ci sembra che queste differenze linguistiche e di concetto dimostrino chiaramente che né un giorno, né due anni possono essere passati tra la stesura del primo e quella del secondo patto, ma bensì un periodo di almeno due secoli. Perciò l'atto non può essere stato compilato vivente il Vescovo Gebardo, ma molto posteriormente.

Il silenzio del secondo patto sul gastaldione e sui placiti ci richiama ad un periodo ben determinato della storia di Fiemme, quello della lotta tra il Vescovo Enrico III e i Fiammazzi per l'invio in Valle di un giudice permanente al posto del Gastaldione.

Per illustrare bene l'origine apocrifa del II Patto dobbiamo approfondire la storia di quel periodo.

Come già accennato, fin verso il 1280 l'amministrazione della giustizia era sempre avvenuta in Valle in base alle disposizioni del I Patto gebardino: soltanto due volte all'anno saliva lassù il gastaldione per le cause più gravi e per quelle d'appello. Per tutto il resto dell'anno le cause venivano decise dal tribunale locale costituito dallo scario e dai giurati di banco eletti annualmente dalle Regole della Comunità.

Però il Vescovo Enrico II, che governò il Principato dal 1274 al 1289, in un momento di tregua con i Conti di Tirolo, aveva tentato di mandare il Gastaldione più spesso in Valle per superare così il particolarismo giuridico di quella Comunità (Sartori Montecroce: 1891, pag. 16).

Per difendersi da questo tentativo, il 9 febbraio 1281, i Rappresentanti di Fiemme si presentano al Vescovo e protestano perché essi, in base al Patto gebardino, dovevano presentarsi al Gastaldione solamente due volte all'anno.

Il Vescovo cedette: *Nos Heinricus Dei gratia Episcopus Tridentinus cum certi homines de Flemis et Scarius ibidem pro Comunitate de Flemis coram nobis comparuerint dicendo proponendo et allegando et protestando quod ipsi homines et Comunitas de Flemis de iure et ex antiquo est observatum nisi bis in anno quolibet debeant convenire in foro temporali et iuri parere in civilibus et sub iudicio esse, videlicet ad placitum in festo Sancti Martini et in placito in maio. Et quod aliquam mutam seu thelo-neum in Tridento vel in Bolzano de vino, oleo, seu de aliis suis mercimo-niis sibi conducentibus solvere non debent.*

Volumus respondentes eisdem super huiusmodi negotio sua iura antiqua supradicta si qua recte et rationabiliter . . . forent servata in pre-dictis per antiquos nostros predecessores sibi ex antiquo concessa conser-vare. Dummodo ipsi homines et Comunitas de Flemis e converso pro-fiteantur ea iura nostra et servicia quae de iure ex antiquo coniuncta sunt nobis nostro Episcopatu et ponti Atacis iuxta Tridentum dare facere et praestare pro praedictis antiquis iuribus ad plenum exhibere et persolvere debeant (Codex Wang. N. 212, pag. 417).

Enrico II, vescovo trentino, di quei conti d'Arco, un antenato del quale, appena ottantacinque anni prima, aveva dichiarato pubblicamente che il suo castello era proprietà della vicinia e della Comunità di Arco (Cod. Wang. 1196, n. 59, pag. 131), che conosceva quindi da vicino lo spirito d'indipendenza delle nostre Valli, aveva compreso le esigenze dei Fiammazzi ed aveva mollato.

Invece, Enrico III, che veniva da Metz e che resse il Principato dal 1310 al 1336, riuscirà a sistemare definitivamente nella Valle il Vicario permanente.

Però anch'egli dovette procedere per gradi.

Già sul finire del 1316 è presente in Fiemme un *Bertoldus iudex et vicarius*, però la sua figura oscilla tra la qualifica di Vicario e quella di Gastaldione. In un documento del 12 giugno 1325, relativo alle imposte di Moena per i Placiti primaverile ed autunnale, si presenta nell'introduzione un *Vicarius D. Iohannes quondam domini Iuliani de Cavalesio* (Delvai: Elenco documenti Archivio comunale di Moena, n. 1), ma nel testo si parla poi di un gastaldione.

Però il Sartori Montecroce, che fa questa osservazione (1891, pag. 18), non pensava che il Vicario di Fiemme si recava a Moena due volte all'anno solamente per i Placiti e che quindi poteva anche passare per Gastaldione, relativamente a questo paese che è il più lontano da Cavalese.

I Fiammazzi, memori della lotta sostenuta e vinta all'epoca di

Enrico II, allarmati dalla presenza di questo Vicario, ricordano al Vescovo Enrico III il Patto gebardino e ne chiedono la riconferma.

Il 19 marzo 1317 egli confermò i privilegi della Valle, ma inserì nel testo della conferma una clausola che fu come la base legale per l'invio o la permanenza in Valle del giudice stabile: *... salvo tamen et reservato nobis et successoribus nostris atque Episcopatu et Ecclesiae Tridentinae, que nos et successores iidem tam per nos quam per officiales seu gastaldiones vel iudices nostros quancumque et quotiescumque voluerimus possimus in Valle et Plebatu Flemmarum ius reddere et tam in criminalibus quam in civilibus iustitiam exercere. Non obstantibus aliquibus pactionibus seu promissionibus in praedictis instrumentis seu privilegiis et documentis adhibitis et contentis* (Bonelli: II, n. 117).

Questa clausola è logica soltanto se si suppone esistente nel 1317 soltanto il I Patto, in quanto la questione del Gastaldione non riguarda che il I Patto; se fosse già esistito il II Patto, la clausola sarebbe stata inutile, sia perché si tratta di un'investitura, sia perché è chiaramente espresso nel II Patto che compito del Vescovo è «*facere rationem*».

La conferma enriciana dei privilegi della valle fu pubblicata il 4 gennaio 1318 in Cavalese, davanti alla casa del Vicario Bertoldo e alla presenza di tre altri notai (Bonelli: 1762, pag. 656).

Quella clausola aumenta l'amarrezza e l'inquietudine dei Fiammazzi che continuano a rivendicare il loro diritto di presentarsi al Giudice vescovile solo due volte all'anno. Non solo, ma continuano ad amministrare la giustizia secondo le consuetudini della valle con lo scario e i giurati di banco.

Allora il Vescovo fa loro sapere che proprio per i Patti gebardini egli aveva l'autorità di mandare in valle un giudice permanente, in quanto Gebardo aveva investito la valle ai Fiammazzi. Affiorano notizie di istrumenti che in Fiemme non ci sono e che i Fiammazzi non conoscono.

I Rappresentanti di Fiemme vogliono vederci chiaro, si presentano al Vescovo, portando con sé i loro documenti, chiedono un confronto e domandano che anche il Vescovo voglia rilasciare copia dei suoi istrumenti: *... supplicaverunt humiliter praefato Domino Episcopo ut eis et mihi notario infrascripto gratiam concedere dignaret licentiam et auctoritatem renovandi, reducere faciendi atque exemplandi bona fide sine fraude in formam publicam infrascripta iura et instrumenta dicti Domini Episcopi et dictae Comunitatis et Universitatis Vallis Flemmarum coram dicto Domino Episcopo producta. Qui Dominus Episcopus visis iuribus et instrumentis, mihi Iohanni notario ad perpetuam ipsorum iurium memoriam... licentiam et auctoritatem autenticandi, exemplandi et in formam publicam redigendi contulit et dedit* (Premessa al II Patto, qui pubblicato in foto).

Il «Quadernollo» (Sartori Montecroce: 1891, pag. 182) così traduce il testo sopraccitato: . . . *hanno supplicato umilmente il prefato signor Episcopo accioché a quelli e a mi notario infrascripto gratia concedere se degnasse licenza e autorità de redur o far redur o esemplar con bona fede senza fraude in forma pubblica istrumenti: Reson e Istrumenti del ditto signor Episcopo Trentin e de la ditta Comunità e Università de la Val de Fiemme, in quel logo a la presentia del ditto signor Vescovo produtte; el qual signor Vescovo, vedude le reson e istrumenti producti, a mi Zuan nodaro a la perpetua de esse reson memoria . . . licenzia et autorità de autenticar ed esemplar e de redur en forma pubblica ha contulido e dato . . .*

Dall'esame di questo documento appare chiaro che si tratta di un confronto tra due serie di documenti: *reson e istrumenti del ditto signor Episcopo Trentin* e *reson e istrumenti prodotti dai rappresentanti della Comunità e Università di Fiemme*.

Le ragioni e gli istrumenti del signor Vescovo appaiono nei due documenti pubblicati in fotografia in questo studio: quello dell'Archivio di Stato di Trento che consta di due parti: il II Patto gebardino e la clausola con cui Enrico III nel 1317 aveva confermato i privilegi della valle; e quello della Comunità generale di Fiemme che consta di tre parti: l'autorizzazione a copiare i documenti, il II Patto gebardino e la clausola d'approvazione come sopra.

Secondo noi, questa è l'occasione in cui ha fatto la sua prima apparizione il II Patto gebardino.

In quell'occasione i Fiammazzi hanno portato a Cavalese due pergamene distinte «*reson e istrumenti*» del signor Vescovo e «*reson e istrumenti*» della Comunità, ma non sembra che i Fiammazzi abbiano ancora percepita la reale differenza tra il I e il II Patto, cioè tra Patto e Investitura, in quanto lo Scario continua ad amministrare la giustizia indipendentemente dal Vicario.

Allora, il 30 gennaio 1331, il Vescovo convoca a Trento i Rappresentanti di Fiemme e, in buon latino e a chiare note, fa sapere che la Comunità è un'Investitura vescovile, che egli deve essere obbedito e che in Fiemme deve funzionare un giudice solo, il Vicario, e che i Fiammazzi devono pagare le tasse anche se superano quelle consuete: . . . *Comparentibus infrascriptis hominibus et personis Vallis Flemmarum pro se ipsis et nomine et vice aliorum hominum et personarum ac Comunitatum Villarum Flemmarum Tridentinae Diocesis ad infrascripta specialiter convocatis, et per homines dictarum Comunitatum missis, videlicet Domino Bertoldo Iudice de Cavalesio dictae Vallis, Simele eius filio, Iuliano notario, Otone Scario dictae Villae Cavalesii, Iohn. Zanche et Reginoldo, iuratis Cava-*

lesii . . . iuratis Comunitatis Villarum Moienae, Pradacii, Cadrani, Trodenae, Thesidi. Coram Domino fratre Enrico Dei gratia Episcopo Tridentino. Prelibatus dominus frater Henricus Episcopus supradictus supradictis hominibus et personis pro se ipsis et hominibus supradictis praesentibus, volentibus et consentientibus dixit, iniunxit in mandatis, praecepit, voluit et iussit, quod Dominus Bertoldus iudex praedictus sit et esse debeat Vicarius eius in dicta Valle Flemmarum solus. Nemine pro se in dicto officio constituendo, et hoc usque ad eius arbitrium et voluntatem. Et quod quidquid de huius officio vicariatus recipiet, totum sibi et Camere suae debeat consignare et sibi debita cedere debeat . . . Et quod volebat integre suos redditus, qui sibi et Ecclesiae Tridentinae debentur in dicta Valle per dictum suum Vicarium seu per suum ipsius domini Episcopi nuncium specialem exigendos et percipiendos ab hominibus dictae Vallis, tam si ultra quam si infra summam consuetam ascenderent.

Ac etiam volebat et hinc intendebat idem praefatus Episcopus collectas suas ab hominibus dictae Vallis videlicet XL solidos parvos pro quolibet foco et bis in anno, sicut alii homines et Comunitates Episcopatus predicti dant et solvunt eidem Domino Episcopo. Mandans praefatus dominus Episcopus suo Vicario Domino Bertoldo presenti, quod praedicta omnia et singula executioni mandet.

Qui homines et personae unanimes et concordēs pro se et aliis hominibus dictae Vallis Flemmarum absentibus responderunt et promiserunt ipsi Domino Episcopo, quod integraliter facere, oboedire, solvere et attendere volebant omnibus praecipitis et voluntatibus Domini Episcopi (Sartori Montecroce: 1891, pag. 19).

A questo punto il Sartori Montecroce osserva che un linguaggio così altero non aveva mai usato nessun Vescovo prima di Enrico III nei confronti dei Fiammazzi. Ed essi, che in altre occasioni erano sempre soliti insistere sugli antichi loro privilegi, si mostrano in questa occasione devoti e docili come non mai.

La lotta tra la Comunità ed il Vescovo Enrico III per via del Vicario permanente deve aver avuto dei momenti gravissimi, come lo dimostrano, da una parte, l'inciso aggiunto al I Patto gebardino inviato in Fiemme nel 1322 e non presente nell'edizione trentina del Bonelli: *si tota Comunitas Flemmi violentiam faceret . . .* e, dall'altra, la decisione e i termini assolutamente imperativi usati dal Vescovo per risolvere definitivamente la questione: *dixit, iniunxit in mandatis, praecepit, voluit et iussit . . .*

Vista l'opposizione precedente, non è detto che, perché il documento lo dice, siano stati devoti e docili. Il documento non lo hanno scritto i

Fiammazzi, ma la Cancelleria vescovile! Rassegnati sì, saranno stati, perché ormai il Vescovo aveva il coltello per il manico: nel 1317, all'atto della convalida del Patto gebardino, i Fiammazzi avevano accettato, sia pure riluttanti e a malincuore, la clausola che, correggendo il Patto antico, metteva le basi giuridiche per l'invio in Fiemme del Giudice permanente; nel 1322 avevano accettato per via della dichiarata esenzione dai dazi e dalle gabelle per tutto il Vescovado e il Ducato e, forse, lusingati anche dalla penalità unilaterale di 1000 lire veronesi che il Vescovo imponeva a se stesso, avevano accettato, poveri valligiani, il secondo Patto gebardino, credendolo un Patto, mentre era una investitura apocrifia.

Da questo momento non ci saranno più Patti, ma ordini del Caposignore.

È questa la prima grande vittoria dell'accentramento trentino nei confronti della Comunità ed Enrico III l'ha ottenuta, come usa spesso il potere, anche con l'inganno.

Era del resto nello spirito e nei programmi del Vescovo Enrico III di imporre giudici suoi in tutte le Valli del Principato.

In quello stesso anno 1322, nell'approvare gli Statuti della Magnifica Comunità di Fondo, dichiarava di voler che *ius et iustitia per ipsum et officiales suos in civitate et Diocesi tridentina et potissimum in Vallibus Anaunia et Solis eiusdem Diocesis celebrari et observari possit* (Bonelli: IV, pag. 89).

Così nell'anno 1323 sorse tra Enrico III e la Comunità di Ledro una questione per le continue vessazioni e richieste di danaro che egli faceva attraverso i suoi ufficiali. I Ledrensi ricorsero al Legato apostolico cardinal Bertrando contro il Vescovo Enrico. La causa non ebbe esito felice, benché incominciata a Piacenza, perché i Ledrensi furono costretti *minis et terroribus* a sconfessare i loro delegati e dichiararli decaduti (Cesarini Sforza: 1910, pag. 227).

Aristotele afferma nella sua *Politica* un quasi fatale trapasso dalla Monarchia alla Tirannide, da questa al Governo dell'Aristocrazia, la degenerazione di questa in Oligarchia, il superamento di questa nella Democrazia e il suo deterioramento nella Demagogia, che determina, a sua volta, il ritorno ciclico alla Monarchia. Questo è come dire che i popoli hanno i governi che si meritano o che fanno per loro.

Ora, se alla luce del momento politico che viviamo oggi, 1976, vogliamo giudicare la storia di Fiemme nel primo trentennio del secolo XIV, dobbiamo constatare che i Fiammazzi difendevano veramente l'autonomia e la democrazia della valle dalle ingerenze e dalle sopraffazioni feudali: una democrazia diretta, non rappresentativa, per la quale tutti i Capifuoco

della valle, riuniti nel Prato di Santa Maria di Cavalese, prendevano nei Placiti, e nei Comuni ordinari e straordinari, le delibere utili alla vita della Comunità. Scario e Regolani avevano solo compiti esecutivi.

D'altro canto, la fondazione del Principato Vescovile di Trento, proprio coll'accentramento politico mirava a superare il particolarismo fiscale e giuridico delle nostre Comunità e a dare una sua unità e una sua omogeneità alla nostra Regione.

Del resto era propria dell'evoluzione storica la limitazione di ogni particolarismo e il graduale trionfo del centralismo. Lo stesso Principato di Trento subirà, proprio in quelli stessi anni, un'uguale sorte e, per le varie Compattate, la sua autonomia si diluirà un poco alla volta nel Centralismo dell'Impero austriaco.

Dunque il 24 giugno 1322, a richiesta dei Fiammazzi, sono stati messi a confronto i diritti e i documenti del Vescovo e quelli della Comunità generale. Quando si chiede un confronto vuol dire che c'è qualche cosa che non appare chiara.

In quell'occasione viene fatta copia per i Fiammazzi dei documenti vescovili, cioè del II Patto con annessi, quali appaiono nelle copie autentiche (per noi originali) di oggi. Ma viene fatta copia anche degli strumenti presentati in quell'occasione dalla Comunità. È detto nella prefazione originale del II Patto.

Anche se le copie originali dell'epoca non ci restano più, lo dobbiamo dedurre dal fatto che le copie del I Patto derivanti dalla tradizione notarile fiammazza concordano con il testo del II Patto, dove il Vescovo Gebardo viene chiamato cancelliere dell'Imperatore, mentre non porta tale appellativo la copia, già citata, del Bonelli desunta dalla tradizione notarile di Trento (tav. III).

E qui spunta un altro validissimo argomento per dimostrare che il II Patto non può non essere apocrifo. Basterebbe anche questo argomento solo per inficiarlo.

Il Vescovo Gebardo nel 1111 non era certamente cancelliere dell'Impero e, del resto, giova ripeterlo, la copia autentica del I Patto che esisteva nell'Archivio del Castello di Trento ancora all'epoca del Bonelli, non porta per quel Vescovo tale appellativo, mentre lo portano i documenti recati in Fiemme nel 1322.

Il Bonelli non solo ha pubblicato il testo del I Patto senza quell'appellativo (1761: XV, pag. 376), ma in un'altra parte della sua opera (Mon. Eccl. Trid. 1765, II, 23) sottolinea tale differenza tra i due Patti, additandoci quasi la strada per la critica che stiamo facendo: *in geminis eius diplomatibus ann. MCX ac MCXII scriptis appellatur gloriosissimus*

Tridentinae Sedis Episcopus; in quorum posteriori additur et - comes ipsius episcopatus et cancellarius domini Enrici Imperatoris.

L'Huter (1937: pag. 65) afferma che Gebardo diventò cancelliere dell'Impero solo nel 1118, mentre l'Ughelli (Trid. Episc. 1720, pag. 596) scrive che Bernardo de Mallinkrott non elenca affatto Gebardo tra i cancellieri dell'Impero nella sua opera *De Arcicancellariis et Cancellariis*.

Quindi Gebardo, se mai lo fu, non era certamente cancelliere dell'Imperatore nell'anno 1111.

Perché mai, allora, in quel momento gli è stato attribuito quel titolo?

La Cancelleria del Vescovo Enrico III conosceva bene il carattere arimannico della Comunità di Fiemme e, poiché il Capitolare di Lamberto (Cavanna: 1967, pag. 224) recita che: *Nessun conte può subinfeudare gli arimanni*, che dipendevano, a suo tempo, direttamente dal Re longobardo e poi dall'Imperatore, quella cancelleria, diciamo, sapeva bene che un Vescovo-conte, che non fosse contemporaneamente cancelliere dell'Impero, non avrebbe potuto né investirli né infeudarli.

È accaduto al Vescovo di Trento Alberto, nel 1220, di aver infeudato a Nicolò di Egna gli arimanni di Grumes e con atto del 15 settembre dello stesso anno ha dovuto rimangiarsi quell'investitura (Cod. Wang. n. 148, pag. 332).

Dunque, dovendosi inventare un'investitura per rompere il particolarismo giuridico della valle e assoggettarla agli stessi doveri del resto del Principato, si dette incarico ad un astuto notaio di creare cancelliere dell'Impero il Vescovo Gebardo, o almeno di anticipare la sua nomina sette anni prima.

Questo fatto, secondo noi, prova non soltanto che il II Patto è apocrifo, ma appoggia altresì un'affermazione che scorggerà dal seguito di questo lavoro, dall'esame delle Consuetudini della Comunità di Fiemme, vale a dire l'affermazione che essa è di origine arimannica.

Riassumendo: le differenze toponomastiche e di nomenclatura esistenti tra i due Patti gebardini, l'esclusione di ogni accenno al gastaldione ed ai placiti nel II documento, che ci riporta logicamente al periodo in cui Enrico III voleva abolire il gastaldionato e mandare in Fiemme un Giudice permanente, l'errore storico presente nel II Patto che fa Gebardo cancelliere imperiale, quando cancelliere non era certamente, ci hanno persuasi che il II Patto gebardino è apocrifo.

Ci sono però ancora altre buone ragioni ad appoggiare la nostra tesi:

1) Il I Patto è autenticato dal solo notaio Gaus, mentre la copia del II Patto esistente all'Archivio di Stato di Trento porta l'autentica-

zione di ben sette notai e ne porta otto quella esistente nell'Archivio della Comunità Generale di Fiemme. In quest'ultima ci sono i segni del tabellionato di sette notai, l'ottavo è ser Martino quondam Bonomi, notaio da Trento, che secondo la dichiarazione del notaio Giovanni, ha partecipato alla lettura e all'autenticazione.

Non si capisce perché mai, se i due atti fossero veramente contemporanei, per il primo sia bastata una sola firma di notaio e per il secondo ne siano occorse ben otto. Troppo zelo di autenticazione fa veramente dubitare.

2) Mentre nel primo Patto si dice che è stato redatto per ordine del Vescovo Gebardo e del suo Avvocato Conte Adalpreto ed è chiara nel testo la partecipazione attiva di esso conte avvocato: *Signum manu superscripti Comitum Adalpreti Advocatoris huius Episcopi, qui etiam confirmavit ut supra legitur . . .* e dopo il segno del tabellionato del notaio Gaus troviamo scritto: *Per iussionem Domini Episcopi et eius Advocatoris Comitum Adalpreti hunc brevem recordationis scripsi et complevi . . .*; nel secondo Patto appare invece che solamente il Vescovo *hanc cartam fecit*, pur essendo dichiarato presente nel testo dell'Atto anche il Conte Adalpreto. E dopo il segno del tabellionato dello stesso Gaus è detto solamente: *per iussionem dicti Domini Episcopi Gebardi hunc brevem recordationis scripsi et complevi*.

I tempi erano ormai cambiati da quel lontano 1111: forse nell'Archivio dei Conti Avvocati esisteva un solo Patto, i Conti del Tirolo non erano più in molta armonia col loro Caposignore, sia per la recente occupazione della Valle di Fiemme, sia per una latente rivalità che sfocierà tra pochi anni addirittura nell'inversione dei rapporti di diritto tra i Vescovi e i Tirolo.

D'altro canto pare chiaro che il documento l'aveva voluto solamente il Vescovo, non solo per affermare che a lui, e non al Conte, apparteneva il diritto di investitura sulla valle, ma anche per una ritorsione contro di lui che per più di mezzo secolo aveva occupata abusivamente la valle.

Questi fatti e le analoghe osservazioni mi avevano fatto supporre, in un primo tempo, che il II Patto gebardino non fosse stato falsificato all'epoca del Vescovo Enrico III, bensì all'epoca di Enrico II, in occasione dell'incarico dato a Rodolfo d'Asburgo di fare da arbitro e da paciere tra i Vescovi di Trento e i Conti del Tirolo. Tra le altre decisioni prese in Ulma c'era anche quella che venisse distrutto il Castello di Fiemme (Delvai: 1903, pag. 62).

In quel caso il documento non sarebbe stato confezionato tanto per ridurre all'obbedienza i Fiammazzi, quanto per rivendicare al Vescovo

i diritti sulla valle contro i Conti del Tirolo. Anche dopo il 1314, cioè dopo la restituzione della valle, questa potrebbe essere una ragione valida, ma è preponderante ormai l'altra componente: quella della volontà del Vescovo di inviare in valle il giudice permanente.

3) Tutte le Comunità trentine hanno col vescovo conte un Patto solo: Ledro: (Cod. Wang.: n. 15, pag. 24), Rendena (Cod. Wang.: n. 111, pag. 254/58), Riva (Cod. Wang.: n. 4, pag. 22/23), Nago (Cod. Wang.: n. 54, pag. 121) ecc. Perché mai Fiemme dovrebbe averne due di uguale contenuto, eccezion fatta per il carattere di investitura del II Patto?

Senza notare che, se il II Patto fosse realmente un'investitura, non avrebbe più senso il I che è veramente un Patto.

4) Del resto neanche i Vescovi di Trento si mostrarono molto persuasi di essere stati loro ad investire della valle i Fiammazzi.

Quando lo stesso Enrico III nel 1313 riconobbe ai Valligiani il possesso dei loro boschi, pascoli e montagne, non afferma che detto possesso derivava loro dall'investitura di Gebardo (forse nel 1313 il II Patto non era ancora stato escogitato), ma dice: *... nobis constat a quam plurimis personis nobilibus et praenobilibus fide dignis, quae suo sacramento iuraverunt coram nobis tactis scripturis, quod omnes et singuli Montes suprascripti semper fuerunt ipsorum hominum dictae Comunitatis et Vallis Flemmarum* (Eccez. di Fiemme: 1786, pag. 115).

E quando il Vescovo Giorgio, nel 1403, riconobbe alla Comunità il diritto di darsi regole dice: *concedimus ut eorum propria auctoritate licite possint facere et habere et ordinare regulas, impositiones antiquas inter se consuetas a tanto tempore citra quod memoria hominum non extitit in contrarium* (Eccez. di Fiemme: 1786, pag. 118).

Insomma, quel II Patto, che sembra un'investitura vescovile, pare uno sgorbio nella linearissima storia di Fiemme.

Comunità esistente con grande probabilità fino dalla preistoria, perché la pastorizia esige grandi estensioni di pascoli e montagne, si è mantenuta con propria delimitazione anche nel periodo romano, nonostante che sul suo territorio si siano inseriti vari prediali romani: *Carano, Cassano, Corneiano, Daiano, Imana, Lusana, Pelenzana, Pinzano, Probiano, Silano, Venzano, Vezzana, Ziano*.

In questa Comunità, territorialmente definita, si è stanziata un'arimannia Longobardo-Avara, che con i suoi istituti è diventata la nuova componente dell'antica Comunità.

E' un'ipotesi la nostra che può essere azzardata, ma che ci pare verosimile, data la prassi longobarda di inserirsi sulle vecchie circoscrizioni romane.

Se le ragioni fin qui addotte hanno persuaso i lettori che il II Patto gebardino è apocrifo, non riuscirà certo difficile capire come sia avvenuta la falsificazione.

Il gioco consisteva nel far precedere l'investitura al Patto.

Naturalmente i Fiammazzi conoscevano benissimo il I Patto: esso portava la data di venerdì 14 luglio 1111 (non 1110), indizione IV. Era necessario che il II Patto, cioè l'investitura, precedesse cronologicamente il Patto ed ecco che l'astutissimo notaio confonde con grande arte le relative date.

Se il I Patto era stato sancito di venerdì, 14 luglio, l'investitura avrebbe dovuto avvenire di giovedì, 13 luglio.

Ma i Fiammazzi conoscevano fino allora un solo Patto (quello portato a Trento per il confronto nel 1322); forse il Conte Avvocato aveva nel suo Archivio la copia del solo I Patto (ecco perché non appare che egli abbia partecipato attivamente alla stesura del II), perciò era necessario lasciare le cose un pochino nel vago, perciò il notaio variò tutte le date, i giorni e le indizioni, avendo solamente cura che indizione e giorni della settimana corrispondessero all'anno del I Patto.

E per giustificare l'improvvisa apparizione del II Patto bisognava far concludere questo a qualche distanza di tempo dal I Patto.

Così, lasciate ferme l'indizione, la IV, e la data di venerdì 14 luglio del I Patto, il giovedì 13 luglio non avrebbe dovuto cadere che il giorno precedente alla data tradizionale del I Patto.

Con quest'arte, quello che era stato considerato sempre come I Patto, diventava in realtà il II e viceversa.

Per i Fiammazzi, contadini, pastori e boscaioli, le date sarebbero rimaste un rebus, mentre tutto sarebbe stato chiaro per la cancelleria vescovile e per gli esperti servizievoli notai.

I primi Vicari furono Fiammazzi e con i notai del luogo hanno aiutato il Vescovo.

2. COMPONENTI ARIMANNICHE DELLA COMUNITA'

Gli studi recenti del Bognetti sull'Età longobarda (1968), del Cavanna sulle arimannie (1967), del Leicht sulla proprietà fondiaria (1964), del Mor sull'Età feudale (1953) e i contributi fondamentali portati allo studio della storia longobarda dalle Settimane Spolitanee hanno aperto uno spiraglio anche sulle origini o sui caratteri di molte nostre Comunità rurali, la cui storia è rimasta per lungo tempo nell'ombra, perché lontana dal confronto con i corrispondenti istituti italiani.

Certi toponimi delle nostre valli che ci richiamano ai popoli ausiliari dei Longobardi (Avarena, Bolghera, Pannone, forse Trodena), i nomi delle divisioni comunitarie (quartieri, quadre, colonnelli, deganie), la presenza dei giurati popolari nei tribunali comunali, il possesso da parte di molte Comunità di propri castelli, più tardi comperati dai vescovi conti o da altri feudatari, il fatto che il Vescovo conte non poteva subinfeudare gli uomini di certe Comunità, il fatto di aver diritto d'appello all'imperatore, il fatto che sono chiamati arimanni e che pagano arimannie, il fatto che l'inizio della vita di qualcuna di queste Comunità nel Principato nasce da un patto sancito da pari a pari con il Vescovo, determinate consuetudini che ci richiamano ad una origine germanica, tutto questo insieme ci sembra dimostrare che le Comunità, di Fiemme, di Primiero, di Fassa, di Cembra, di Ledro, di Val di Gresta, della Rendena, del Comun Comunale Lagarino, di Levico e forse anche di altre che non conosciamo, hanno consuetudini comunitarie anteriori al Feudalesimo e che ci richiamano alle arimannie longobarde.

Nell'ambito di questa ipotesi generale sull'origine delle Comunità trentine, non ho potuto non notare come la Comunità di Fiemme sia non solo quella che ha più numerose le caratteristiche di un'arimannia, ma sia anche quella che ha difeso più a lungo i suoi antichi privilegi e quindi ha portato fino a noi parte delle sue più antiche consuetudini.

Infatti la Comunità di Fiemme, che fu per secoli l'Ente politico e amministrativo della valle, esiste ancora come dominio collettivo degli abitanti di Fiemme con un comprensorio di boschi, montagne e pascoli di 19.580 ettari.

Però, come siamo convinti che la Comunità di Fiemme non l'ha fondata il Vescovo di Trento Gebardo, siamo altrettanto convinti che non l'hanno fondata nemmeno i Longobardi: essi hanno impresso caratteri nuovi ad una Collettività già esistente.

Se leggiamo Tolomeo (Ptolomeus: 1574, pag. 22) vediamo che le popolazioni che abitavano la nostra regione avevano ormai territori loro

propri e definiti, press'a poco come adesso: i Breteni abitavano la zona di Brentonico, i Sarachi la Valle del Sarca, i Vauni la Valle di Bono, gli Anauni la Valle di Non, ecc.

Ed è naturale che sia così, perché quei popoli, cacciatori e pastori, sfruttavano la terra in vaste comunanze, estese, in genere, per l'intera valle fino al crinale del monte.

Fiemme non è nominata da Tolomeo, né da altri geografi antichi (i *Flamonienses*, non sono i Fiammazzi, ma gli abitanti di Flammonia nel Veneto), ma era abitata fin dalla preistoria (Bagolini: 1972, pag. 107; Leonardi: 1953-1972, varie ricerche) ed è naturale che avesse una sua propria organizzazione: non possiamo far ricominciare da capo la vita ad ogni periodo storico.

La caccia e la pastorizia esigevano estesi territori comuni, ma già delimitati tra i singoli gruppi umani, rispettati anche dalla conquista romana. Su questi comprensori preesistenti, determinati spesso dai solchi vallivi, si sono stanziate le arimannie longobarde ed hanno portato ad essi caratteristiche nuove.

Ecco quali sono, secondo noi, i caratteri impressi alla Comunità di Fiemme dalla dominazione longobarda:

1) Pur ammettendo che già verso il 569 i Longobardi abbiano preso stabile stanza nella valle, l'avvenimento veramente nuovo si è realizzato con lo stanziamento del nucleo avaro insediatosi a Varena (*Avarena*).

Questo può essere avvenuto durante la lotta tra il duca di Trento Alachi e il re Pertarido (H.L.: IV, 36-41 e VI, 17), che fu anche ospitato dagli Avari.

Nel 653, alla morte del re Rodoaldo, gli succedeva sul trono Ariberto, figlio di Gundualdo, duca d'Asti e fratello della regina Teodolinda.

L'assunzione al trono di questo re, di origine bavarese e di religione cattolica, ha suscitato le rivalità dei duchi di stirpe longobarda ancora ariani. La rivolta contro la dinastia cattolica fu capeggiata dal duca di Trento Alachi. In quell'occasione la dinastia longobarda, ma di origine bavarese, invitò i suoi compatrioti a minacciare alle spalle il ducato di Trento, occupando le posizioni chiave dell'Alto Adige (Ciccolini: manoscritto n. 11, pag. 39 e segg.).

Questa potrebbe essere la circostanza in cui un gruppo di cavalieri avari si è stanziato ad *Avarena* e a questo periodo potrebbero riferirsi le fortificazioni di Lavazè (Delvai: 1903, pag. 16 e 97) più che alle piccole liti di confini con gli abitanti della Val d'Ega.

A Cavalese sarebbero state poste le scuderie di quelli abilissimi cavalatori.

Quali le prove?

Solo l'etimo di *Avarena* e l'analogia con altri etimi e toponimi ai quali gli storici danno la stessa origine: Varengo (*Avaringo*) (Serra in Cavanna: 1967, pag. 460, nota 282); Cavallirio (*Caballi regis*) (Mor in Cavanna: pag. 184, nota 60); Cavaglià (*Cabaliace*), tutti centri esistenti certamente in zona arimannica (Cavanna: pag. 457).

2) In un documento del 1188 del Codice Wanghiano (n. 28, pag. 74) i Fiammazzi sono chiamati arimanni: *Et pelles centum et quattuor ovium et viginti quattuor agnorum, quos arimanni dabant, et dant pelles omnium ovium et omnium armentorum.*

In seguito l'appellativo rimase in vigore in Fiemme fino al 1779, cioè fin quando la contea di Castello fu scambiata dal Vescovo di Trento col conte del Tirolo per Levico e Termeno (Delvai: 1903, pag. 177), ma lo si usava esclusivamente in relazione agli uomini di Castello e delle Case Romane (*arimanne*), che il conte del Tirolo si era trattenute nel 1314 all'epoca della riconsegna della valle al Vescovo Enrico III.

Il Patto gebardino non prevedeva nessuna differenza tra gli uomini di Fiemme e non escludeva Castello né le Case Romane dall'ambito della Comunità. Tutti appartenevano ad essa e tutti pagavano arimannie.

È quindi chiaro che il conte del Tirolo non poteva trattare gli abitanti di Castello e delle Case Romane come degli uomini tout-court ligi al conte, ma come uomini liberi, appartenenti alla Comunità e quindi all'originaria arimannia.

Per i Fiammazzi viventi nell'ambito della Comunità, ma non soggetti al conte, non avrebbe avuto senso il titolo, mentre doveva servire a qualificare come uomini liberi i Fiammazzi soggetti al conte. C'è un documento del 1580, in cui gli uomini di Fiemme vengono dichiarati uguali agli arimanni di Castello, anzi questi vengono dichiarati uguali a quelli. Si tratta del *Monitorio*, scritto da Ferdinando arciduca d'Austria al Consiglio Aulico del Cardinal di Trento Ludovico Madruzzo: *La Comunità di Fiemme e Consorti ci supplicano di operare presso il Vescovo perché le loro libertà vengano, secondo l'antica usanza, confermate e rinnovate come dall'annessa loro supplica. Siccome dunque queste cose concernono ancora gli nostri sudditi della Contea di Castello e degli arimanni colà, che nei boschi e legnami, assieme con i sudditi vescovili, hanno diritto parte e comunione e non solo nei legnami, ma ben anche nei pascoli e transiti, volendo noi giustamente proteggerli e difenderli in tutto quello che loro appartiene in virtù delle antiche onorevoli osservanze e dei loro privilegi, così ricerchiamo nuovamente da voi che promoviate questo loro supplichevole e giusto ricorso . . .* (Eccez. di Fiemme: 1784, pag. 151).

Le comuni libertà e i comuni possessi sono la prova più chiara della comune arimannia e del diritto a questo nome.

3) La parola arimannia ha tre significati diversi: la guarnigione militare, le terre comuni assegnate agli arimanni, il tributo pagato dagli arimanni al Principe sui terreni dell'arimannia, una volta cessati i loro obblighi militari.

È bene che esaminiamo qui lo sviluppo storico dell'arimannia in quanto possesso comune degli arimanni.

Ciascun vicino avrebbe avuto in origine una sua quota di terreno nelle vicinanze della sua abitazione per gli immediati bisogni familiari. Che questa parte del bene pubblico sia stata assegnata, in un primo tempo, precariamente (quella che poi è diventata proprietà privata) lo si deduce dal fatto che le Consuetudini chiamano questa parte *IL DIVISO* (Sartori Montecroce: 1891, pag. 75). Ed è indicativo questo termine come indice della coscienza della originaria unità collettiva della Comunità.

La Comunità era divisa in quattro quartieri, ma la divisione aveva importanza soltanto per lo sfruttamento delle terre comunali e lasciava intatta l'unità della Comunità generale.

Una parte del territorio, cioè le foreste e la maggior parte dei pascoli, veniva aggiudicata ai quartieri per l'usufrutto permanente speciale. Del rimanente si formavano quattro parti uguali: le sorti. Queste venivano scambiate annualmente fra i quartieri mediante sorteggio (Sartori-Montecroce: pag. 77). Tuttavia, lo sfruttamento egoistico che si ebbe col tempo spinse la Comunità, nell'anno 1654, ad una riforma del metodo di usufrutto. Fu instaurato, invece del turno annuale, un turno quadriennale, in modo che ogni quartiere sfruttasse ogni quattro anni, a ruota, tutte quattro le sorti: una per quattro anni: per tre con diritto di falciatura, l'ultimo anno solo per il pascolo.

Quest'ordine rimase in vigore fino al 1847. In quell'anno la Comunità deliberò che ogni quartiere tenesse in modo stabile una e medesima porzione. E anche allora si dichiarò che la divisione era provvisoria (Delvai: pag. 160). Anche questo fatto indica la coscienza permanente dell'unità dei beni e della loro comunione.

Ma già nel 1807, con l'avvento del Regno di Baviera, le regole furono riunite in sette Municipi o Comuni e i beni assegnati a ciascuna, che pur erano parte della Comunità generale, diventarono il demanio del relativo Comune. Della Comunità, rimasero indivisi 19.586 ettari. Da sottolineare, se fosse necessario, il carattere originario collettivo di tutto il territorio della valle. Poi il fondovalle e le adiacenze sono passati, un po' alla volta, in proprietà privata.

Nell'immaginare, un momento, una possibile origine prelongobarda della Comunità, diremmo che questo passaggio del fondovalle in proprietà privata può essere avvenuto con l'assegnazione viritaria dei prediali romani.

Ma pare certo che i Longobardi abbiano riportato tutto a dominio collettivo coll'imposizione indifferenziata della «*tertia*».

Che simili consuetudini abbiano un'origine germanica appare chiaro da un passo di Tacito (Germania: XXVI, 5) . . . «*arva per annos mutant*».

Però si potrebbe anche affermare che queste consuetudini abbiano avuto origini dalle precedenti Comunità retiche. Infatti Cesare, parlando dei Galli, scrive: *Privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet*. (B. G.: IV, I, 7/8).

Sono costumanze derivate da quella specie di comunismo dei popoli primitivi: cacciatori, pastori e agricoltori non intensivi.

4) Presso i Longobardi il capo dell'arimannia era contemporaneamente capo militare, giudiziario ed amministrativo (Tagliaferri: 1969, pag. 50).

Durante il periodo in cui si deve supporre che la Comunità di Fiemme si sia retta autonomamente, cioè prima del Patto gebardino, lo scario con i giurati faceva da giudice unico. Lo si deve ammettere vedendo l'insistenza con cui nel Patto i Fiammazzi hanno insistito perché il Gastaldione fosse assistito dai giurati di Fiemme.

Coll'arrivo di questo giudice vescovile, cioè dopo il 1111, le cause più gravi e quelle d'appello venivano trattate dal Gastaldione stesso coll'assistenza dello scario e dei giurati nei due Placiti, ma, mentre nel resto del Trentino questi giorni di giurisdizione scompaiono, in Fiemme continuano ad essere celebrati anche dopo l'invio del Vicario permanente.

Questo cominciò a trattare tutte le cause verso il principio del secolo XIV, ma anch'egli doveva decidere le cause coll'assistenza dello scario e dei giurati, che furono assistenti giudici fino al 1807.

Quando, nella seconda metà del secolo XVIII, il vescovo Pietro Vigilio Thunn voleva eliminare, proponendo un nuovo statuto, l'istituto dei giurati, i Fiammazzi hanno protestato con la dichiarazione che: *sarebbero disposti ad abbandonare molte altre cose che non il tribunale dei giurati* (Eceez. di Fiemme: pag. 26).

5) Il breve codice criminale fissato nel Patto gebardino è tutto sulla base del guidrigildo. È vero che in caso di spargimento di sangue il vescovo si riserva il banno: . . . *si sanguis exiret . . . si tota Comunitas Flemmi violentiam faceret et si sanguis exiret bannum debet esse ad voluntatem domini Episcopi*.

Stando alla logica del documento la volontà del Vescovo dovrebbe manifestarsi in un aumento del guidrigildo anche in caso di spargimento di sangue.

Invece, storicamente, è avvenuto che il Vescovo ha introdotto un po' alla volta anche pene corporali e detentive, ma queste sono entrate nella Valle coll'introduzione dello Statuto trentino e non sono nate nel seno della tradizione giuridica della Comunità, che, fino nel 1111, non conosceva che il guidrigildo.

6) Dice il Leicht: *Fino a tarda età durarono limitazioni alla libera disponibilità delle proprietà degli arimanni, che potevano essere vendute soltanto ad altri arimanni* (Storia del diritto italiano: pag. 80).

E il Bognetti: *... la più forte e tipica limitazione, cioè l'obbligo fatto all'arimanno, che voglia vendere l'arimannia, di offrirla, prima che agli estranei, agli arimanni adunati nel loro placito o assemblea, non è documentato che nelle fonti friulane* (L'Età longobarda: I, pag. 7).

Nella Comunità di Fiemme esisteva l'istituto del «retractus», per il quale: *«tutti gli vicini abitanti nella Valle di Fiemme, preferendo gli prossimi parenti di consanguineità e di affinità, per il primo anno e un giorno dalla celebrazione dell'istrumento di vendita o d'altra alienazione o contratto, in difetto e negligenza di parenti, ogni vicino ed abitante in essa Valle possino e vogliano in avvenire levare la compera e fare gli retratti dei beni stabili, montagne, boschi e comuni locazioni perpetuali d'investitura, agli forestieri tanto di giurisdizione confinanti in questa valle di Fiemme, che da vicini abitanti in questa valle e Comunità di Fiemme?»* (Consuetudini: Del Civile, capit. 125 e 126).

Ci domandiamo se questa forma di retratto, che durò in Fiemme fino al 1807, non sia un'evoluzione dell'inalienabilità dei beni stabili degli arimanni.

7) In Fiemme, nelle consuetudini più antiche (Consuetudini: II, 117, pag. 250) esiste la perfetta parità dei sessi.

Per quanto riguarda il matrimonio, mentre gli Statuti di Trento prevedono per i beni familiari, una comunione di amministrazione, dove i beni sono sempre intestati al marito, nel diritto comunitario di Fiemme troviamo una specie di società alla pari (Sartori Montecroce: op. cit. pag. 164).

Dopo un anno e un giorno dalla celebrazione del matrimonio, tutti i guadagni, tutti i debiti e le perdite diventano comuni e reciproci, in modo che con la morte di una parte senza figli venivano divisi in maniera uguale tra gli eredi della parte premorta e la parte ancora vivente.

Per quanto si riferisce a l'eredità, le figlie ricevevano la stessa parte

dei figli: quelle ereditavano anche i diritti sulla vicinia, che trasferivano al marito, se forestiero.

Solo nel 1584 fu cambiata l'antica usanza, che avrebbe accontentato anche le femministe di oggi: *Avendo visto e conosciuto la Comunità di Fiemme che la vecchia consuetudine era molto dannosa e pregiudizievole ad essa Comunità, perché molte figliole si maritavano in persona forestiera, che si accasavano nella Valle e facevano gran rovina dei beni comuni e specialmente dei boschi . . . il diritto di vicinia deve passare da ora in poi ai soli figli; se non ci sono figli, allora segue al padre o alla madre nei beni e nella vicinia del Comune la unica figlia, anche se sposata a un forestiero; se ci sono più figlie, quella nata per prima o quella designata dal padre nel testamento o scelta in altro modo; o, infine, se mancasse una disposizione del padre, la figlia designata dai parenti più prossimi in presenza dell'autorità* (Consuetudini: II, cap. 117, pag. 251).

Certamente queste consuetudini sulla parità dei sessi non possono richiamarsi al diritto longobardo dopo i suoi contatti col diritto romano, al «*mundio*» per esempio, ma si richiamano all'originario diritto germanico che prevedeva la parità dei sessi (Sartori Montecroce: op. cit. pag. 173).

A meno (e qui ritorniamo a supporre) che non prevalgano in Fiemme, anche dopo l'insediamento dell'arimannia, costumanze della primitiva comunità fiemmele oppure consuetudini degli ausiliari avari.

La parità originaria dei sessi appare anche nell'istituto della tutela.

Secondo le consuetudini di Fiemme, se un minorenne restava orfano, si riunivano i parenti del padre e della madre e nominavano un tutore tra i parenti del padre e un curatore tra i parenti della madre. Ma il tutore paterno non poteva prendere nessuna decisione senza la partecipazione del curatore materno (Consuetudini: II, 118, pag. 254).

La compartecipazione a tutti i beni dopo un anno e un giorno di matrimonio, di cui parlammo sopra, può ricordare il «*morgengabe*» del diritto longobardo, ridimensionato da Liutprando (Larousse-Rizzoli: IX, pag. 162).

8) Il diritto di appello all'Imperatore.

Gli arimanni dipendevano direttamente prima dal re longobardo e poi dall'imperatore e avevano diritto di appellare a questi nei casi di dissenso con il loro Caposignore.

Ci sono esempi anche fuori della Comunità di Fiemme di ricorsi all'Imperatore da parte delle Comunità che crediamo arimanniche.

Nel 1236 gli uomini di Cadine, Oveno, Vigolo Baselga, Sopramonte e Sardagna ricorsero a Federico II per l'eccesso dei tributi vescovili, e l'Imperatore limitò il peso delle loro arimannie (Cod. Wang.: n. 174,

pag. 369). Ricorsero allo stesso Imperatore nel 1247 i Marzulli di Primiero contro il vescovo conte di Feltre in nome delle loro libertà e dei diritti precedenti e l'Imperatore li accontentò (Zieger: 1976, pag. 22-23).

Così i Fiammazzi ricorsero spesso all'Imperatore contro gli attentati alle loro libertà fatti dai vari Principi Vescovi di Trento: contro i gravami degli antichi privilegi (Ecc. di Fiemme: pag. 152), per la vendita dei legnami (Ecc. di Fiemme: pag. 153), ripetutamente per il diritto di caccia (Ecc. di Fiemme: pag. 156 e Sartori Montecroce: op. cit. pag. 48, 51; Archivio Comunità: capsula H, n. 6).

Ricorsero in difesa della libera elezione dello Scario (Ecc. di Fiemme: p. 158) e soprattutto quando il Vescovo di Trento voleva abolire le vecchie libertà imponendo il nuovo Statuto preparato dalla sua Cancelleria. Il volume, più volte citato *Le Eccezioni di Fiemme* fu scritto in quell'occasione da Carlo Antonio Pilati.

I Fiammazzi avevano inoltre l'abitudine di chiedere l'approvazione dei loro privilegi, oltre che ad ogni vescovo nuovo eletto, anche in occasione dell'incoronazione di ogni nuovo imperatore. Erano persuasi che Trento vedesse di mal'occhio una valle così autonoma nel livellamento generale del Principato.

Gli storici Trentini davano due spiegazioni di questo continuo ricorso della Comunità all'Imperatore: una, che, da astuti paesani, giocassero abilmente sul contrasto esistente tra l'Impero che tendeva ad assorbire politicamente il Principato e il Vescovo che difendeva le sue autonomie; l'altra, che ricorressero all'Imperatore come al discendente del conte di Tirolo Adalpreto, che aveva garantito il Patto gebardino.

Prima di tutto non si è poi tanto sicuri che quel conte Adalpreto fosse un conte del Tirolo (Delvai: op. cit. pag. 29), anche se in una risoluzione imperiale di Maria Teresa si legge: *i privilegi della Valle di Fiemme furono sempre mai anche dai conti di Tirolo confermati* (Ecc. di Fiemme: pag. 152).

In secondo luogo né gli Arimanni di Cadine, Sardagna ecc. né i Marzulli di Primiero avevano avuto patti garantiti dal conte di Tirolo.

Forse, nella luce nuova della Comunità di Fiemme come Comunità arimannica, potrebbe essere stata la coscienza, anche confusa, tradizionalmente trasmessa, di un suo diritto per una lontana, originaria dipendenza dall'Imperatore, la causa di questo continuo appellarsi a lui.

Di questo aveva certamente coscienza anche la Cancelleria del vescovo Enrico III, quando, per dar valore al II Patto gebardino, apocrifo, ha creato cancelliere dell'Impero Gebardo che cancelliere non era.

RIASSUNTO – Il lavoro vuole dimostrare che la Comunità Generale di Fiemme ha delle Consuetudini che la qualificano come riorganizzata da un'arimannia longobarda. La trattazione si divide in due parti: nella prima dimostra come il cosiddetto «Patto gebardino II» non sia un patto, ma bensì un'investitura apocrifa, falsificata dalla Cancelleria del vescovo principe Enrico III di Metz, al principio del secolo XIV, e che quindi non ha nulla a che vedere con il vero Patto gebardino. Infatti se la Comunità derivasse da un'investitura vescovile non potrebbe richiamarsi ad origini arimanniche. La seconda parte identifica gli elementi che la qualificano come un'arimannia: l'appellativo di arimanni dato ai vicini, il fatto che pagavano arimannie, la presenza di giurati eletti nei tribunali, l'inalienabilità del territorio, la presenza di un nucleo avaro, già ausiliari dei Longobardi, lo scario prima come giudice unico e poi come assistente giudice del Vicario, il diritto di appello all'Imperatore ecc.

ZUSAMMENFASSUNG – Der Harimannische Ursprung der Thal und Gerichtsgemeinde Fleims. – Der Autor hat sich vorgenommen zu beweisen, dass die Allgemeine Gemeinschaft Fleims (Comunità Generale di Fiemme) mehrere Gebräuche aufweist, die auf eine neue Organisation seitens einer longobardischen Harimannenschaft hinweisen. Die Abhandlung zerfällt in zwei Teile. Der erste enthält den Beweis, dass der sogenannte zweite Gebardinische Vertrag eigentlich nicht ein Vertrag ist, sondern eine apokryphe Investitur, die von der Kanzlei des Fürstbischofs Heinrich des dritten von Metz am Anfang des XIV Jahrhunderts verfälscht wurde. Deshalb hat dieses Dokument mit dem echten Gebardinischen Vertrag nichts zu tun; denn wenn die Gemeinschaft in einer bischöflichen Investitur begründet gewesen wäre, hätte sie sich nicht auf harimannische Gebräuche berufen können. Im zweiten Teile werden die bezeichnenden Elemente der Gemeinschaft als harimannisch identifiziert. Diese sind die Benennung der Nachbarn als Harimannen, die Bezahlung harimannischer Steuer, die Teilnahme gewählter Geschworener an den Gerichtshöfen, die Unübertragbarkeit des Landes, das Dasein von Awaren, die vordem Hilfstruppen der Langobarden waren, das Auftreten eines «Scarius» vorerst als einziger Richter, später als gerechlicher Beistand, das Berufungsrecht an den Kaiser u.s.w.

BIBLIOGRAFIA CITATA

- Annales Hildesheimenses. Sta in Leibnitius: *Scriptores rerum Brunvicensium illustrationi inservientes*, Hanovere, Foerster, 1707.
- Antiche Consuetudini di Fiemme*. Volumi 5. Manoscritto della Comunità. Archivio Princ. Vesc. Sezione latina. Nell'Archivio di Stato di Trento.
- BAGOLINI B.: *Primi risultati delle ricerche sugli insediamenti epipaleolitici del Colbricon*. Preistoria Alpina, Rendiconti, v. 8: 107-149, Trento 1972.
- BOGNETTI GIAN PIERO: *L'Età Longobarda*. Volumi 4. Giuffrè, Milano, 1968.
- BONELLI BENEDETTO: *Notizie storico critiche intorno al B. M. Adalpreto*. Monauni, Trento, 1761.
- BONELLI BENEDETTO: *Notizie storico critiche della Chiesa di Trento*. Monauni, 1762.
- CAESAR CAIUS IULIUS: *De Bello Gallico*. Paravia, Torino, 1814.
- CAVANNA ADRIANO: *Fara Sala Arimannia*. Giuffrè, Milano, 1967.
- CICCOLINI GIOVANNI: *Il Trentino nell'Evo Medio*. Manoscritto dell'Accademia degli Agiati di Rovereto.
- Codex Wangianus (Kink): *Of und Staatsdruckerei*, Wien, 1852.

- CORNELIUS TACITUS: *De Germania*. Sta in *Opera quae supersunt*, vol. II, Müller, Tebbsky, Vindobonae, MDCCCXXX.
- DELVAI GIORGIO: *Notizie storiche della Valle di Fiemme*. Comitato diocesano, Trento, 1903.
- DELVAI GIORGIO: *Regesto dei manoscritti dell'Archivio comunale di Moena*. Comune di Moena.
- DOMINEZ GUIDO: *Regesto cronologico dei documenti, delle carte, delle scritture del Principato Vescovile di Trento esistenti nell'I.R. Archivio di Corte e di Stato di Vienna*. Strazzolini, Cividale, 1897.
- Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il Nuovo Statuto imposto per essa da una deputazione dell'Eccelsa Superiorità di Trento presentate all'Eccelso Governo del Tirolo*. (Opera di C.A. Pilati), s.n.t. 1784.
- GHETTA FRUMENZIO: *La Valle di Fassa*. Artigianelli, Trento, 1974.
- HUTER: *Tiroler Urkunderbuch*. Innsbruck, 1937.
- LEICHT P.S.: *Storia del diritto italiano*. Volumi 2. Giuffrè, Milano, 1966.
- LEONARDI PIERO: *Studi vari sulla preistoria della Valle di Fiemme, risultato di scavi fatti dal 1953 al 1972*, pubblicati in varie Riviste.
- MOR CARLO GUIDO: *L'Età feudale*. Ed., Milano, 1952.
- PAULUS DIACONUS: *Historia Langobardorum*. Annoverae, Hahn, 1878.
- PTOLOMEUS CLAUDIUS: *Liber geografiae cum tabulis*. Venetiis, Pentius, 1511.
- RIZZOLI GIULIO: *Notizie storiche di Primiero*. Zanuzzi e Curtolo, Feltre, 1900.
- RIZZOLI-LAROUSSE: *Enciclopedia Universale*. Volume III. Rizzoli, Milano, 1967.
- SARTORI-MONTECROCE: *Die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims*. Wagner, Innsbruck, 1891.
- SCHNELLER CHRISTIAN: *Südtirolischen Landschaften*. Lagerthal, Wagner, Innsbruck, 1900.
- TAGLIAFERRI AMELIO: *I Longobardi*. Giuffrè, Milano, 1969.
- UGHELLI FERDINANDO: *Italia Sacra*. Venetiis, Coleti, 1720.
- VANZETTA NICOLÒ: *Compendio delle memorie che contribuiscono alla storia della Comunità e della Valle di Fiemme*. Manoscritto della Biblioteca civica di Rovereto.
- ZIEGER ANTONIO: *La Magnifica Comunità di Fiemme. Temi*, Trento, 1973.

A *Acta de iure iudicandi...*

B *Acta de iure iudicandi...*

C *Acta de iure iudicandi...*

D *Acta de iure iudicandi...*

E *Acta de iure iudicandi...*

F *Acta de iure iudicandi...*

G *Acta de iure iudicandi...*

H *Acta de iure iudicandi...*

I *Acta de iure iudicandi...*

K *Acta de iure iudicandi...*

L *Acta de iure iudicandi...*

M *Acta de iure iudicandi...*

N *Acta de iure iudicandi...*

O *Acta de iure iudicandi...*

P *Acta de iure iudicandi...*

Q *Acta de iure iudicandi...*

R *Acta de iure iudicandi...*

S *Acta de iure iudicandi...*

T *Acta de iure iudicandi...*

U *Acta de iure iudicandi...*

V *Acta de iure iudicandi...*

W *Acta de iure iudicandi...*

X *Acta de iure iudicandi...*

Y *Acta de iure iudicandi...*

Z *Acta de iure iudicandi...*

Fotografia della pergamena conservata nell'Archivio della Comunità Generale di Fiemme, contenente il cosiddetto «II Patto gebardino».

nibus postulantibus plenarie cum consilio Juratorum Fleme plenarie rationem. Videlicet ad Sanctum Martinum & de menis Madii. De Bannimis sic debet esse quia ille de quo conquiretur de debito debet solvere Galfaldino viginti solidos Veronenfes. (c) Ille vero qui condemnatur vel per Juratos accusatur de violentia facta alicui debet solvere Galfaldino tres libras Veronenfes. (d) Similiter qui accusatur vel condemnatur aliquid spuriffice (i) verberaffe, alapan dediffice vel aliquo modo percussiffe vel fcapiffice (k) unde fanguis non exivit fimiliter folvat bannum Galfaldino tres libras Veronenfes. Ille vero qui aliquem interficeret vel vulneraret cum cutrello lancea fpa fagita feu cum aliquo ferro vel lapide feu maza unde fanguis exiret hoc debet effe bannum ad voluntatem Domini Epi (l) & fui Galfaldionis. fed tamen debet fe regere per confilium Juratorum. Si qua vero Villa Flemi violentiam faceret alicui perfone vel perfonis debet solvere bannum fi fanguis non exivit triginta libras Veronenfes. & fi fanguis exiret debet effe ad voluntatem Domini Epi & ejus Galfaldionis. Sententia vero que datur debentur cum Confilio Juratorum. Signa (m) manibus Eginii & Ortonis de Grentuba & Roderighi & Roperiti & Henrici Prepoftiti & alterius Henrici & Ortonis & Fedrici & Enardi & Tiathemari & Rayneriti & Lanzi & Ottonis & Warnerii & Warienti & Odorici gef Omnes testes. Signum (n) fchalchi & Warnerii & Roperiti & Henrici Prepoftiti & alterius Henrici & Ortonis & Fedrici & Enardi & Tiathemari & Rayneriti & Lanzi & Ottonis & Warnerii & Warienti & Odorici gef Omnes testes. Signum (o) manu fuprafcripti Contis Adelpreti Advocatonis hujus Epi qui & confirmavit ut fupra legitur. Factum est hoc ab Incarnat. Domini noftri Ihu Xpi MCX. (MCXI.) Indict. IV. (o)

Ego Gaus Notarius facri Palatii per juffumem dicti Domini Epi & ejus Advocatonis Comitis Adelpreti hunc Brevem recordationis fcripti & complevi. L. H. S. Ego Nicolaus facri Palatii Notarius &c.

A N N O T A Z I O N I .

- (a) SU di quello titolo veggafi la Carta fequente not. a.
- (b) *Caldobio* è fotto Cavalee preffo s. Valeria.
- (c) Il nome de' *Galfaldini*, già ufato nelle Leggi de' Longobardi, in quella Carta fignifica, chi profedeava alle Ville, per giudicare i popoli, per ricavare le multe pecuniarie e per ritrarre le contribuzioni dovute a Principe ec. Veggafi il *Gloffario* de' Du Cangie v. *Galfaldus*, *Calfaldus*, *Calfaldus*, &c.
- (d) *Arimania* fi è una voce, al dir dello fteffo *Gloffario*, che fignifica una Famiglia militare, e fuol intacerfi per una certa contribuzione, cui eran fottopofti i beni e tenute concefuate in feudo alle perfone libere con obbligo di fuocreggiare il *Gloffario* de' Du Cangie v. *Galfaldus*, *Calfaldus*, *Calfaldus*, &c.

Volume Secondo.

appella *Ladrono*, onde trafte l'origine l'infama Famiglia de' Sig. Conti di *Ladone*. Quefti chiamauafi anche de' *Ladrono* nell' *Hundredo* in *Epifc. Brixienf.* fotto *Niccolò Cigano* pag. m. 304., ove fi rammentano *eghira ipforum Ladronum ac Romanum*. (n) Se quella Carta fu rogata fotto *Arrigo IV.* Imp. ancor vivente, farfi non può, che fia ufata nel MCXI. avendo lo fteffo *Arrigo IV.* laciato di vivere a 7. d'Agofto del MCVI.

XV. II III.

Carta del Vefcovo Gebardo intorno al regolamento della Valle di Fiemme, dalla fua Autentica riferuata fotto il Vefcovo F. Enrico nel 1322., ed altresì fotto il Vefcovo Niccolò nel 1339. Si conferua nell' Archiuo del Caftello di Trento.

EXEMPLUM EX AUTENTICO RELEVATUM.

L. H. S. D Um in Dei nomine dic Veneris q. est XIII. Julii Indict. IIII. in Villa Bauzani in Casa habitacionis Federici. in pffentia bonorum hominum. nomina hic fubeus leguntur. Hi funt Egni (*Egmi*) & Otto de Grentuba. & (*cum*) Rodergerio & Roberto (*Roperio*) & Henrico Prepoftito & altero Henrico & Otone & Federico & Federico & Enrado & Rodolfo & Diathomaro (*Tialhemaro*) & Rayneco & Lanzo & Horefchalcho & Warnero & Wariento & Gumpo & Odogar (*Odo ger.*) de Largenti. & reliqui plures teftes rogati. Ibi que in eorum prefentia Dompnus Gebardus Dei gra gloriofiffimus (a) Tridentine Sedis Eps & una cum Adelpreto Conite Advocatore fuo fecit pactum & compositionem cum Bruno de Cadubrio (b) & Marrino de Valle Flemi pro fe & omnibus hominibus habitantibus in Valle & Plebe Flemi. quod dicti Homines Flemi a Clufa Trodene atque ad Pontem de la Coffa debent folvere ipfi Domino Epifcovo vel fuis Galfaldionibus (c) omni anno viginti & quatuor. Arimanias (d) cum fuis fodris (e) & alios fuos reditus quos habet in Fieno. Et illas Arimanias cum fuis fodris folvere debent tam Clerici quam Layci & famuli & de Macinata (f) in dicta terra Flemi & infra dictos confines hamitates. Et debet dictus Dompnus Eps & fucceffores fui omni anno bis in anno mittere unum Galfaldionem in dicta terra qui ibi faciat omnibus

Fotografia del «I Patto gebardino» secondo l'edizione di Benedetto Bonelli.

